



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 17 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna: approvazione bando di gara e schema di atto di concessione in uso.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **otto** del mese di **marzo**, alle ore 17.15, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna: approvazione bando di gara e schema di atto di concessione in uso.**

Relazione il Sindaco:

il Comune di Imer è proprietario delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer;

con deliberazione n.83 di data 17.11.2015 la Giunta comunale concedeva in uso all'Azienda agricola Vio Federica con sede in Eraclea (VE) via G. Donizetti n. 1 la malga di proprietà comunale Agnerola, comprensiva di fabbricati e relativo pascolo, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto e verso un corrispettivo annuo di euro 14.000,00;

con deliberazione n.82 di data 17.11.2015 la Giunta comunale concedeva in uso all'Azienda agricola Vio Federica con sede in Eraclea (VE) via G. Donizetti n. 1 la malga di proprietà comunale Morosna, costituita da solo pascolo, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto e verso un corrispettivo annuo di euro 600,00;

essendo la concessione in questione scaduta il 21 dicembre 2021, propongo di provvedere alla pubblicazione di apposito bando di gara (All. A) con relativi moduli per la presentazione delle offerte (All. A1, A2, A3) per la stipulazione di un nuovo atto di concessione (All. B), considerando di primaria importanza per il pubblico interesse la monticazione delle malghe Agnerola e Morosna, in particolare per la conservazione dei fabbricati e la bonifica e manutenzione dei pascoli;

propongo peraltro di provvedere alla concessione in uso delle malghe predette in forma congiunta, visto che da anni le due unità di pascolo vengono condotte dallo stesso concessionario, considerata anche la presenza dei fabbricati a supporto del malgaro (stalla e casera), solo a malga Agnerola e del tutto assenti invece in malga Morosna;

vista la decisione assunta con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 01/02/2022 avente ad oggetto: "assegnazione uso civico anno 2022"

vista la decisione assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 di data 14.02.2022 avente ad oggetto: "Art. 10 e 20 del Regolamento d'uso per il godimento dei beni demaniali comunali del Comune di Imèr: determinazione per l'anno 2022 del quantitativo massimo di legna da assegnare agli aventi diritto e del rimborso spese per l'assegnazione di legna e legname da opera ai censiti e per il diritto di pascolo".

vista la decisione assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 di data 14.02.2022 di sospensione del diritto di uso civico ex art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e approvazione del disciplinare tecnico economico per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna;

propongo di determinare in euro 14.600,00 annui complessivi il canone minimo contrattuale per la concessione in uso delle malghe, avuto riguardo all'estensione e qualità del pascolo, oggetto nel corso degli ultimi anni di interventi di recupero di superfici pascolive a malga Morosna, e di manutenzione straordinaria delle pozze di abbeverata a malga Agnerola, e al valore dei fabbricati, in ottimo stato di manutenzione e funzionalità, corredati nel corso del 2021 da una recinzione tradizionale in legno a cura del Comune di Imèr;

Considerate le manifestazioni di interesse pervenute, si concretizza la necessità di aprire la gara per l'assegnazione della malga ad allevatori residenti e non, quindi con concrete possibilità di offerte in

aumento sul prezzo base, in particolare dopo i già richiamati consistenti lavori di manutenzione straordinaria di cui sono stati oggetto i pascoli di malga Agnerola e Morosna;

propongo infine di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando valide solo le offerte in aumento rispetto al valore minimo sopra indicato, e di approvare l'allegato bando di gara con relativi moduli per la presentazione delle offerte, e lo schema di atto di concessione;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita e condivisa pienamente la relazione sopra esposta;

- considerato che risulta interesse primario del Comune garantire la gestione della malga in oggetto al fine di assicurare il buon mantenimento degli stabili, la coltivazione e la bonifica dei pascoli;
- visto l'allegato bando di gara, al quale sarà data idonea pubblicità al fine di favorire la massima partecipazione all'asta pubblica dei concorrenti aventi i requisiti per la gestione della struttura;
- stabilito che l'affidamento dell'intero complesso pastorale (malga e pascolo) delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer (art. 18 e 19 L.P. 23/1990) viene determinato in un periodo di sei anni, decorrenti dalla stipula del contratto;
- ricordato che il Consiglio comunale, con provvedimento nr. 5 dd. 14.02.2022, ha già autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sull'intero compendio per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei anni, corrispondenti a sei stagioni d'alpeggio (2022 – 2027) ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005 nr. 6;
- verificato inoltre che, nella conduzione del compendio e nelle determinazioni dei punteggi da attribuire all'offerta "tecnica", l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno salvaguardare l'attività agricola di monticazione e ambientale che deve caratterizzare la gestione della struttura;
- ritenuto congruo il valore posto a base di gara per le motivazioni sopra indicate;
- visti la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. che dettano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni di uso civico ed i casi in cui è consentita la sospensione e/o la variazione del medesimo;
- evidenziato inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 della richiamata L.P. 6/2005, le entrate derivanti dal canone di affitto saranno utilizzate unicamente secondo le prescrizioni indicate dall'articolo 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e, precisamente, finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico e, in subordine, alle destinazioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 10;

visti:

- la L.P. 19/07/1990 nr. 23 ed il relativo regolamento di attuazione;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018;
- il Regolamento d'uso per il godimento dei beni demaniali comunali del Comune di Imèr approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 16.02.1961, esaminata favorevolmente dalla Giunta Provinciale di Trento il 25.07.1961 sub. n. 5144/3-c, e ss. mm. ii.;
- vista la L.P. sugli usi civici n. 6 del 14 giugno 2005 e ss.mm. ed il Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg

preso atto che il Consiglio comunale di Imèr con provvedimento n. 48 del 28.12.2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;  
con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'avvio della procedura per l'affidamento in gestione, mediante asta pubblica, del complesso pascolivo delle malghe di proprietà comunale Agnerola e Morosna, in C.C. Imer, da esperirsi con le modalità previste dagli artt. 19 e 18 della L.P. 23/1990 e dell'articolo 10 del d.p.g.p. n. 10-40/Leg del 1991, dando atto che il Consiglio comunale, con provvedimento nr. 5 dd. 14.02.2022, ha già autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sull'intero compendio per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei anni, corrispondenti a sei stagioni d'alpeggio (2022 – 2027), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005 nr. 6 e s.m.
2. Di approvare il bando di gara e lo schema di atto di concessione in uso per l'affidamento in gestione del complesso pascolivo delle malghe di proprietà comunale Agnerola e Morosna, in C.C. Imer, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed il disciplinare tecnico appositamente predisposto in applicazione alle disposizioni provinciali in materia di utilizzo delle malghe.
3. Di stabilire in anni sei, decorrenti dalla stipula del contratto, non tacitamente prorogabili la durata dell'atto di concessione in uso del complesso pascolivo delle malghe di proprietà comunale Agnerola e Morosna, in C.C. Imer.
4. Di precisare che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base dei seguenti parametri, definiti in dettaglio nel bando di gara:
  - offerta tecnica, con punteggio massimo attribuibile di punti 70;
  - offerta economica, esclusivamente in aumento rispetto al valore a base di gara fissato in Euro 14.600,00, corrispondente al canone annuo di affittanza, con punteggio massimo attribuibile di punti 30 **con diritto di prelazione a favore del concessionario uscente.**
5. Di dare atto che le entrate derivanti dal canone di concessione saranno utilizzate unicamente secondo le prescrizioni indicate dall'articolo 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e precisamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e la gestione del patrimonio d'uso civico e, in subordine, per le destinazioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 10.

6. Di rinviare ad apposito e separato provvedimento la nomina delle Commissioni tecnica ed amministrativa incaricate della valutazione delle offerte pervenute.
7. Di pubblicare l'avviso, di cui al punto 2, per il periodo di almeno quindici giorni, all'albo telematico e all'albo pretorio del Comune di Imer, nonché, per estratto, su un quotidiano locale, e in ogni altro modo ritenuto utile a conferire la massima diffusione al medesimo e adeguata pubblicità alla procedura in argomento, secondo il disposto dell'articolo 18 c.2 della l.p. 23/1990.
8. Di autorizzare gli uffici comunali competenti all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, volti alla prosecuzione e definizione del procedimento amministrativo in oggetto, compresi i relativi impegni di spesa per la procedura.
9. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di concessione in uso e all'assunzione di tutti gli atti conseguenti dando atto che ogni onere relativo alla stipulazione del medesimo sarà posto a carico dell'aggiudicatario.
10. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm stante la necessità di procedere con urgenza alla pubblicazione del bando.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare:
  - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Santuari dott. Alberto

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# **COMUNE DI IMÈR**

*Provincia di Trento*

---

## **MALGHE AGNEROLA E MOROSNA**

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE  
AGNEROLA E MOROSNA E RELATIVI PASCOLI**

## TITOLO I ASPETTI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe** fa parte integrante -ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n.4 – dell'atto di concessione delle malghe **Agnerola e Morosna** di proprietà del Comune di Imèr.

L'oggetto della concessione, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

### Art. 2 – Descrizione delle malghe

La consistenza delle superfici pabulari delle malghe, come desunto dallo schedario dei pascoli curato dalla PAT (aggiornamento gennaio 2022), soggetto a periodiche revisioni, è pari a:

	AGNEROLA	MOROSNA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	29,5537	12,7710	42,3247
pascoli con tara 20% Ha	3,1087	3,3164	6,4251
pascoli con tara 50% Ha	16,0607	13,4771	29,5378
TOTALE sup. lorda Ha	48,7230	29,5645	78,2875
<b>TOTALE sup. netta Ha</b>	<b>40,0711</b>	<b>22,1627</b>	<b>62,2338</b>

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Comune catastale	p.f.	Superficie mq
Imèr	.42/7	68
Imèr	.42/8	108
Imèr	2948	58
Imèr	2949	428.446
Imèr	2951/1	4.050
Imèr	2952/1	78.713
Imèr	2953	17.6136
Imèr	2954/1	39.482
Imèr	2954/2	13
Imèr	2972/2	1.121
Imèr	2972/4	5
Imèr	2972/8	8.463
Imèr	2974/1	46.214

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.



### **Art. 3 – Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente per il pascolo di bovini.

La presenza di equini ed ovicaprini è ammessa in percentuale non superiore al 20% del carico complessivo, esclusivamente nei pascoli di malga Morosna e opportunamente recintati.

E' ammessa la deroga alla percentuale di cui sopra esclusivamente per soddisfare le richieste uso civico di cui al successivo art. 6.

### **Art. 4 – Durata della monticazione**

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni né eccedere il periodo dal 01.05 al 31.10 di ogni anno, nel rispetto della vigente normativa e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

### **Art. 5 Determinazione del carico**

Il carico ottimale di bestiame è di **40 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini della specie asinina e relativi ibridi di oltre 6 mesi = 0,5 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale di zona (o suo sostituto) e di un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario secondo quanto disposto dall'art.25 salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero **minimo di 30 UBA**, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

### **Art. 6 – Monticazione capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici di Imèr**

Il Concessionario dovrà garantire la monticazione dei capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici del Comune di Imèr che saranno comunicati annualmente dall'Amministrazione entro il mese di marzo.

### **Art. 7 - Condizioni igienico-sanitarie**

Il Concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a qualsiasi causa.

### **Art. 8 – Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione)**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, compresa la tinteggiatura annuale dei locali della malga, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, compresa la gestione dell'acquedotto a partire dalle opere di presa. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. Il Concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

### **Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi e senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Le migliorie da eseguire da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se la stessa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, "in conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dall'atto di concessione e le sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 25.

### **Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario**

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il Concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

#### **Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga**

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- α) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- β) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- γ) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le normative vigenti con particolare attenzione a quelle sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- δ) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- ε) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
  - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, e provvedere alla tinteggiatura annuale;
  - effettuare tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, sentieri, acquedotti, fabbricati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna;
  - mantenere un decoroso ordine all'esterno delle malghe;
  - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

### **Art. 12 Oneri per la proprietà**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

### **Art. 13 Responsabilità civili**

Durante il periodo indicato nell'atto di concessione il Concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori, dipendenti e degli animali monticati potesse derivare al Comune di Imèr e/o a terzi.

Il Concessionario sarà obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00). Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Segreteria Comunale prima della stipula del contratto di concessione.

### **Art. 14 - Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata dal 1 maggio 2022 al 31 ottobre 2027.

### **Art. 15 – Occupazione suolo di malga**

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune di Imèr durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del Concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga

### **Art. 16 Divieto di subaffitto/subconcessione**

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione senza l'autorizzazione del Comune proprietario, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. E' autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione.

### **Art. 17 Cauzione**

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonchè per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

## **TITOLO II ASPETTI ECONOMICI**

### **Art. 18 - Determinazione del canone derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga**

Il canone annuo è stabilito dal Comune di Imèr tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, deve essere pagato al Tesoriere Comunale per il 100% entro il 30 giugno di ogni anno contrattuale. Il canone è soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione, entro le scadenze previste, così come la subconcessione abusiva od il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune di Imèr, in ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora.

## **TITOLO III ASPETTI TECNICI**

### **Art. 19 - Generalità**

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative, se e quando approvato.

### **Art. 20 - Gestione degli animali al pascolo**

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce.
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e in quelle rimaste prive di vegetazione arborea a seguito della tempesta Vaia e di prelievi fitosanitari.

Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'Autorità forestale.

L'eventuale prevalenza in malga di bestiame asciutto, comporta l'obbligo del pascolo turnato, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

### **Art. 21 - Contenimento della flora infestante**

- α) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- β) L'eventuale uso di prodotti diserbanti o disseccanti sarà possibile solo dietro specifica autorizzazione dall'Autorità forestale.

### **Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'ideale spargimento delle deiezioni **prodotte esclusivamente in malga**. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga;
- 2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali se non su specifica autorizzazione dell'Autorità forestale;
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

## **TITOLO IV PROCEDURE**

### **Art. 23 – Controllo da parte del Comune proprietario**

L'Amministrazione del Comune di Imèr individua il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale quali soggetti preposti alla consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, e all'effettuazione di almeno due sopralluoghi all'anno in malga, uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico (con la redazione degli appositi verbali).

Agli stessi spetta il compito di controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico, e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

### **Art. 24 - Consegna e riconsegna della malga**

All'inizio e alla scadenza annuale della concessione, il Comune di Imèr, attraverso il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, sulla base dell'inventario comunale della malga, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune di Imèr, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

## **TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 25 – Inadempienze e penalità**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demoncicazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	60,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	-mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture -mancata pulizia annuale della concimaia e della manutenzione e svuotamento a fine contratto delle fosse biologiche -asportazione fuori malga della legna assegnata	€ 1.000,00  € 1.000,00  € 200,00 a tonnellata
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 500,00 per ogni inadempienza
art. 22 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 300,00 per ogni inadempienza
Art. 23 Concimazione e gestione delle deiezioni	Mancato rispetto delle disposizioni previste	€ 500 per ogni inadempienza

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

### **Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso**

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario

ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

#### **Art. 27 Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per l'Ente proprietario

Sig. ....

Per il Concessionario

Sig. ....



Repertorio n° \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

**ATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO PASTORALE DELLE  
MALGHE COMUNALI AGNEROLA E MOROSNA  
ANNUALITA' 2022-2027**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore -----, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario comunale di Imer, in Piazzale dei Piazza n. 1, sono comparsi i signori:

- Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Imèr codice fiscale n. \_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, a ciò autorizzato giusta deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ quale concedente, assistito dall'Organizzazione professionale agricola \_\_\_\_\_, individuata nella persona di \_\_\_\_\_;
- Signor \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il quale/la quale interviene nell'atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta a Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ quale concessionario/affittuario, assistito dall'Organizzazione professionale agricola \_\_\_\_\_, individuata nella persona di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14/02/2022, è stata approvata la sospensione del diritto di uso civico per un periodo di anni 6, e il "disciplinare tecnico economico per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli";

con deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata autorizzata l'avvio della procedura per l'affidamento in gestione, mediante asta pubblica e approvato il bando di gara e relativi allegati finalizzato alla concessione in uso degli immobili che identificano le malghe/pascoli Agnerola e Morosna e relative pertinenze;

con avviso pubblico prot.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in uso delle malghe comunali e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 - 2027;

l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nonché nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti;

a seguito dell'asta pubblica di data \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_, giusto verbale di aggiudicazione prot.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna in c.c. Imèr per le annualità 2022- 2027 a favore del/la signor/a \_\_\_\_\_, titolare della ditta \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro della CCIAA \_\_\_\_\_;

la concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2022-2027, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ (data in cui è stata depositata la cauzione definitiva) e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta

alcuna, il 31 ottobre 2027, data per la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili, liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità dell'Amministrazione;

l'Amministrazione comunale intende stipulare un contratto di concessione in uso in deroga alla disciplina di cui alla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione ed i miglioramenti;

le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della Legge n.203/1982, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti eccetera;

le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affittanza agraria mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla Legge n.203/1982, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della Legge n.11 di data 4 febbraio 1971, nonché degli articoli 45 e 58 della Legge n.203/1982.

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1. Oggetto**

Il Comune di Imèr, come sopra rappresentato, di seguito denominato Comune, concede in uso oneroso al sig. \_\_\_\_\_, di seguito denominato Concessionario che accetta, il complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna definite dalle p.ed. 424, 783, 420/7, 420/8 c.c. Imèr e relative pertinenze (pp.ff. 2948, 2949, 2951/1, 2952/1, 2953, 2954/1, 2954/2, 2972/2, 2972/4, 2972/8, 2974/1 c.c. Imèr), gravate dal vincolo di uso civico ai sensi della L. 16 giugno 1927 n. 1766, di U.B.A. 40 al fine di utilizzarla per la monticazione del bestiame **di cui U.B.A. 27,6 riservati per l'anno 2022 agli aventi diritto di uso civico, qualora confermino la richiesta e per gli anni successivi gli U.B.A. riservati agli aventi diritto di uso civico verranno di anno in anno autorizzati e comunicati al concessionario, obbligando comunque il concessionario a garantire il carico ottimale fissato in 40 U.B.A..**

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il complesso dei beni avuti in concessione.

Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o beni mobili nonché il mobilio presente negli immobili in concessione.

### **ART.2. Durata**

La concessione in uso ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla stipula del presente atto e fino al 31 ottobre 2027, data per la quale il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza alcuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro.

È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

Il Concessionario è a conoscenza e a tal fine accetta che non è ammessa la proroga o il rinnovo tacito della concessione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

E' ammessa la disdetta anticipata da darsi da una delle parti entro il 30 ottobre di ciascun anno.

### **ART.3. Canone e oneri del contratto**

Il canone che il concessionario dovrà versare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, viene

stabilito in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_,00) per ogni anno per complessivi anni sei e quindi complessivi Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ x n. sei anni).

Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone, comporta la risoluzione del contratto. Negli anni successivi al primo, il canone di concessione di cui al periodo che precede, è soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio provinciale per l'equo canone in base alla Legge n.203/1982.

Il concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della Legge n.203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta Legge n.203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

#### **ART.4. Manutenzione ordinaria.**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga, delle pozze, degli abbeveratoi e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Si intende quale manutenzione ordinaria, fra il resto e in modo esemplificativo ma non esaustivo: la verifica periodica e manutenzione delle canne fumarie, degli impianti elettrico e di ventilazione, idrico e relativo acquedotto, fognario, la manutenzione delle recinzioni, delle fontane, abbeveratoi, cisterne, fosse di raccolta deiezioni animali, fosse di raccolta liquami ecc., operando la pulizia e lo spurgo periodici degli stessi, della pulizia delle canalette di drenaggio delle acque ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Gli oneri di manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria, e la pulizia dei beni mobili, dei locali e dello spazio esterno e per il puntellamento dei tetti dei fabbricati contro i danni da neve sono a carico del concessionario.

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in contraddittorio con il concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della malga.

L'Ente concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Il Concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti ogni anno, all'inizio della stagione monticatoria.

Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero delle spese sostenute.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali della casera.

#### **ART.5. Manutenzione straordinaria.**

Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli strutturali sui fabbricati.

L'Ente proprietario si impegna, all'inizio dell'alpeggio, a garantire al concessionario della malga la piena funzionalità della stessa, delle condotte dell'acqua con i relativi allacciamenti alle sorgenti del Monte Pavione, nonché la perfetta tenuta della vasca serbatoio (capienza 90 mc) posta nei pressi dello

stallone.

L'Ente proprietario non risponde per la mancanza d'acqua, sia essa potabile che per l'abbeveraggio del bestiame, che dovesse manifestarsi per eventi meteorologici. La manutenzione ordinaria delle tubature e la pulizia delle prese dovrà essere a totale carico del concessionario, come pure la pulizia dei canali di raccolta e convogliamento dell'acqua per le pozze esistenti nel campivolo.

L'Ente proprietario si impegna alla normale manutenzione della strada di accesso alla malga fino a che neve o gelo non rendano la stessa intransitabile, e comunque non oltre il 30 ottobre e non prima del 10 maggio di ogni anno.

#### **ART.6. Utilizzo della malga e sua restituzione**

La concessione in uso di cui al presente atto è soggetta ai patti e condizioni stabilite dal disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Ad inizio e fine di ogni annualità il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione il carico e lo scarico del bestiame.

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario prende in consegna il fondo descritto nello stato di fatto e di diritto come visibile così come sta e giace.

Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga all'utilizzo esclusivo previsto e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio all'area e agli immobili concessi in utilizzo.

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo 5 del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento di valore di mercato dei fondi agricoli.

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti.

Il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. Ogni altro utilizzo dei beni concessi in uso dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Al termine dell'alpeggio e a cura del concessionario dovrà essere disponibile presso la casera di malga Agnerola un quantitativo di legna tagliata e ordinata pari a 6 metri steri.

Il concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione.

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio.

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza.

#### **ART.7. Responsabilità**

Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in concessione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione comunale contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

Il concessionario ha stipulato con primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte del concessionario medesimo e/o di terzi; in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Imèr, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

Il concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi.

Solleva, altresì, il concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.

#### **ART.9. Coperture assicurative**

Il concessionario, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione dei beni oggetto della presente concessione, dovrà stipulare per tutta la durata di cui all'art. 2 (due), una polizza assicurativa con massimale di minimo euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Imèr, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune (All Risk).

#### **ART.10. Cauzione definitiva**

A titolo di cauzione definitiva il concessionario ha costituito la garanzia di Euro \_\_\_\_\_ mediante fideiussione bancaria/assicurativa/deposito in contanti presso il Tesoriere comunale, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario.

Qualora il Comune di Imèr si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato

dall'Amministrazione comunale, nell'importo iniziale da parte del concessionario.

La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna della malga, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell'assenza di danni e dell'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell'utilizzo, nonché dello stato di conservazione degli stessi.

Resta salvo per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Alla scadenza del presente contratto, o alla sua eventuale risoluzione in caso di revoca o recesso dal presente contratto, i fondi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione riconoscibile e noto alle parti al momento della loro consegna.

### **ART.11. Modifiche contrattuali**

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o PEC.

### **ART.12. Recesso e revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente atto, il concessionario potrà recedere anticipatamente nel caso in cui il bestiame di sua proprietà fosse interamente venduto o comunque ridotto ad un numero tale da non giustificare la gestione in proprio della malga, nonché qualora dovessero insorgere malattie infettive tali da non permettere la monticazione del bestiame a seguito di disposizioni sanitarie in merito.

Il concessionario può recedere dal presente contratto con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della data di esecutività del recesso.

Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone previsto per l'annualità in corso.

Laddove il terreno gravato dal vincolo del diritto di uso civico, debba essere improcrastinabilmente destinato a diverso e sopravvenuto fine pubblico, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto di concessione in uso dando preavviso al concessionario non inferiore a tre mesi.

Se la risoluzione comporta pregiudizi in danno del concessionario, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al suo indennizzo a termini della Legge n.241/1990 in caso di revoca.

### **ART.13. Risoluzione**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza, da parte del concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata;
- b) per il mancato pagamento del canone previsto;
- c) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;
- e) se il concessionario non posseda o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni.

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

#### **ART.14. Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte, comprese le spese di registrazione, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del concessionario.

#### **ART.15. Controversie e Foro competente**

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse.

In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, la cognizione di atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art.133, comma 1, lettera b), del cod. proc. amm.

#### **ART.16. Disposizione anticorruzione**

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo decreto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **ART.17. Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Imèr informa il concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.

L'informativa completa è allegata al Bando di gara (All. 6).

#### **ART.18. Rinvii**

Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione si fa riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n.203, al codice civile ed alle consuetudini esistenti in materia.

La presente concessione in uso è valida quale convenzione ai sensi dell'art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203, essendo la stessa controfirmata dai rappresentanti sindacali di categoria in assistenza delle parti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Imèr \_\_\_\_\_

Per l'Organizzazione professionale agricola \_\_\_\_\_ – Signor \_\_\_\_\_

Per l'Impresa – Signor \_\_\_\_\_

Per l'Organizzazione professionale agricola \_\_\_\_\_ – Signor \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_





# COMUNE DI IMÈR

*Provincia di Trento*

Imer, \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

## BANDO DI GARA

**PER LA CONCESSIONE IN USO  
DELLE MALGHE AGNEROLA E MOROSNA  
E DEI PASCOLI ANNESSI  
PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2022 – 2027**

### PROCEDURA APERTA

ai sensi degli articoli 19 e 39, comma 2 bis, della L.P. 19 luglio 1990, n.23, e seguenti modificazioni e dell'articolo 10 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg, indetta per il giorno

**XX ----- 2022 alle ore XX  
presso il Comune di Imèr  
Piazzale dei Piazza, 1 – Imèr**

**DATA DI PUBBLICAZIONE: XX ----- 2022**

**SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:**

**XX ----- 2022  
ore 12:00**

Non saranno ammesse alla presente procedura di asta pubblica le offerte che non pervenissero all'Ufficio Protocollo del Comune di Imèr nel termine sopraindicato.



Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)  
Tel. 0439 67016 – fax 0439 67615  
e-mail: [info@comune.imer.tn.it](mailto:info@comune.imer.tn.it) – P.I.00276510229





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

## PREMESSE – DATI PRINCIPALI DELLA GARA

Il Comune di Imèr, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, esperisce una asta pubblica, per individuare il soggetto a cui affidare la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe comunali Agnerola e Morosna e pascoli annessi, di seguito descritti:

### EDIFICI

CASERA MALGA AGNEROLA P.ED. 424 C.C. Imèr		Può offrire riparo e domicilio al malgaro, nonché locali per l'eventuale trasformazione casearia e per attività connesse alla valorizzazione turistica e ambientale del territorio; La struttura è stata ammodernata negli anni 2000.
STALLONE MALGA AGNEROLA P.ED. 783 C.C. Imèr		Si tratta di una struttura estremamente capiente ed ampia, e consente anche la mungitura.
SEDIME MALGA MOROSNA P.ED. 420/7 C.C. Imèr		Struttura non più esistente, tracce di muri perimetrali (aial).
SEDIME MALGA MOROSNA P.ED. 420/8 C.C. Imèr		Struttura non più esistente, tracce di muri perimetrali (aial).

### PASCOLI

Costituiti dalle seguenti realtà: pp.ff. 2948, 2949, 2951/1, 2952/1, 2953, 2954/1, 2954/2, 2972/2, 2972/4, 2972/8, 2974/1.

La consistenza delle superfici pabulari delle malghe, come meglio specificato nel Disciplinare tecnico – economico (Allegato 1), è stata desunta dallo schedario dei pascoli curato dalla PAT (aggiornamento gennaio 2022), soggetto a periodiche revisioni, ed è pari a:





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

	AGNEROLA	MOROSNA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	29,5537	12,7710	42,3247
pascoli con tara 20% Ha	3,1087	3,3164	6,4251
pascoli con tara 50% Ha	16,0607	13,4771	29,5378
TOTALE sup. lorda Ha	48,7230	29,5645	78,2875
<b>TOTALE sup. netta Ha</b>	<b>40,0711</b>	<b>22,1627</b>	<b>62,2338</b>

Tenuto conto del Piano di Gestione Aziendale, il carico ottimale è fissato in **40 UBA** (Unità Bovine Adulte) di cui **U.B.A. 27,6 riservati per l'anno 2022 agli aventi diritto di uso civico, qualora confermino la richiesta, e per gli anni successivi gli U.B.A. riservati agli aventi diritto di uso civico verranno di anno in anno autorizzati e comunicati al concessionario, obbligando comunque il concessionario a garantire il carico ottimale fissato in 40 U.B.A..**

## 1. Oggetto della gara

La gara ha per oggetto la concessione del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna, per lo svolgimento degli usi consentiti dal Disciplinare tecnico – economico e coerentemente con quanto previsto nella disciplina dei patti agrari, normati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Nell'eventualità che le malghe dovessero rimanere prive di offerte, o prive di offerte vantaggiose per l'Amministrazione, il Comune valuterà con provvedimento successivo la modalità di affidamento e si riserva fin d'ora la facoltà di procedere mediante affidamento con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

L'affidamento in concessione del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica e garantire il mantenimento ambientale.

Il pascolo dovrà essere condotto conformemente all'articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011, degli articoli 98 e 111 della L.P 23 maggio 2007 n. 11, e del Disciplinare tecnico-economico.

Le condizioni negoziali della concessione in uso sono contenute nello schema di contratto, allegato al presente avviso pubblico (Allegato 2).

Gli animali alpeggiati devono corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa provinciale sulla monticazione e in sede di carico della malga aver ottenuto e presentare all'Amministrazione idonea autorizzazione al pascolo da parte del Servizio Veterinario, sede di Borgo Valsugana.

## 2. Durata della concessione

La concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2022-2027.

Il contratto di concessione in uso sarà stipulato ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n.203, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole in quanto "in deroga" alle vigenti norme in materia di contratti agrari. Sono vietati, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e ss.mm.ii.





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

Nell'ipotesi in cui risulti assegnataria una cooperativa o associazione agricola, la stessa potrà assegnare, in tutto o in parte, in subaffitto i terreni oggetto del presente avviso esclusivamente ai propri soci o associati.

I rapporti tra proprietario e affittuario, relativamente ai lotti assegnati in subaffitto, rimarranno comunque regolati dal contratto di affitto principale.

I contratti di subaffitto dovranno avere durata non eccedente la durata del contratto principale e, comunque, regoleranno i soli rapporti tra affittuario e subaffittuario.

L'assegnatario si impegna a comunicare annualmente al Comune di Imèr i subaffitti in essere.

### 3. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara, presentando apposita offerta, gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano "Agricoltori in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori" come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella in gara (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

La sussistenza dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarata dagli interessati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 di data 28 dicembre 2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata a PENA DI ESCLUSIONE.

In caso di consorzio i predetti requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e/o da tutte le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa all'asta pubblica.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa vigente, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune di Imèr, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

### 4. Canone





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

Il canone annuo, base dell'offerta economica, per la concessione del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna, è fissato in € 14.600,00.

Trascorso il primo anno, il canone è soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio provinciale per l'equo canone in base alla Legge n.203/1982.

## 5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 39, comma 2 bis, della L.P. 19 luglio 1990, n.23 e seguenti modificazioni, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.P. 9 marzo 2016, n.2, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

**5.1. tecnica:** i criteri qualitativi parametrizzati con suddivisione del punteggio sono riportati al capitolo 5.3 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica";

**massimo punti 70/100**

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione mediante esibizione della relativa documentazione entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti comporterà la revoca dell'aggiudicazione come anche la mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di gara, e verificato dall'autorità forestale, sarà considerata inadempimento contrattuale.

**5.2. economica:** importo del canone annuo offerto.

**massimo punti 30/100**

Il punteggio di 30 punti sarà assegnato al Concorrente che avrà formulato il canone annuale maggiore;

il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:

punteggio offerta da valutare = 30 X canone dell'offerta economica da valutare/maggiore canone annuale offerto.

L'offerta dovrà essere debitamente firmata dal titolare (se ditta individuale) o dal legale rappresentante della ditta (se Società agricola associata, Cooperativa, ecc....) con deposito per queste ultime di copia dell'atto costitutivo e dell'elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, Indirizzo)

**Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo del canone annuo a base d'asta.**

## 5.3. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I 70 punti dell'offerta tecnica di cui al capitolo 5.1 che precede, sono così ripartiti:

### A) Esperienza specifica dell'azienda nella gestione di malghe della Provincia Autonoma di





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

## Trento:

**massimo punti 15**

Esperienza dell'azienda nella gestione di una malga nella Provincia Autonoma di Trento.

Il punteggio per la gestione sarà attribuito se l'azienda è stata titolare negli ultimi quindici anni di un contratto di gestione di una malga nella Provincia Autonoma di Trento.

Il punteggio per l'esperienza sarà attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (aai/15)$$

dove  $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo

$P_{max}$  = massimo punteggio attribuibile 15 punti

$aai$  = anni di gestione di una malga da parte dell'azienda.

L'esperienza di almeno 15 (quindici) anni darà il punteggio massimo.

## B) Specie monticate appartenenti alle seguenti specie: razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina / razze equine Norica, cavallo da tiro pesante rapido, Haflinger;

**massimo punti 10**

Tale punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (N_i / UBA_{ott})$$

dove  $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;

$P_{max}$  = massimo punteggio attribuibile 10 punti;

$N_i$  = numero di U.B.A. delle specie protette dichiarate dall'azienda offerente;

$UBA_{ott}$  = U.B.A. ottimali della malga (valore 40) di competenza del concessionario al netto degli U.B.A. riservati per diritto di uso civico;

## C) Maggior durata del periodo di monticazione massimo

**massimo punti 15**

Tale punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (ggi/30)$$

dove  $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;

$P_{max}$  = massimo punteggio attribuibile 15 punti;

$ggi$  = numero di giorni in più rispetto ai 90 minimi dichiarati dall'azienda offerente;

Il punteggio sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Se il periodo sarà maggiore di 30 (trenta) giorni sarà dato il punteggio massimo.

## D) Disponibilità ad aderire alle proposte di attività di carattere ricreativo e integrazione con





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

## **l'offerta turistica del territorio proposte dal Comune o dall'APT;**

**massimo punti 10**

Tale punteggio sarà attribuito se l'azienda si dichiara disponibile ad aderire alle proposte.

## **E) Interventi straordinari di spietramento per migliorare l'utilizzo del pascolo;**

**massimo punti 20**

Tale punteggio sarà attribuito per l'intervento su una superficie massima di 5 ettari, nella misura di 4 punti ad ettaro. La localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento sarà concordata con l'Amministrazione in sede di consegna della malga, e l'intervento dovrà essere concluso prima della riconsegna finale.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione del concessionario avverrà mediante assegnazione al richiedente anagraficamente più giovane. In caso di persone giuridiche si farà riferimento all'età del legale rappresentante.

Si precisa, altresì, che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.

L'Amministrazione **nel precedente bando non aveva escluso il diritto di prelazione**, quindi, ai sensi dell'art. 4 bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) della legge n. 203 del 1982 che prevede per il locatore che, alla scadenza del contratto, intenda concedere in affitto il fondo a terzi, debba comunicare al conduttore le offerte ricevute.

Al conduttore uscente è fatto salvo il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm.ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni liberi dalla ricevuta dell'informazione (tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) dell'esito dell'aggiudicazione provvisoria e comporterà la possibilità di subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione. Il mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine testè citato sarà considerato come volontà di non rinnovare il contratto.

Per ottenere il diritto di prelazione per offerte uguali si intende che siano rispettate sia l'offerta economica che quella tecnica ad esclusione dei punti A (esperienza specifica dell'azienda nella gestione di malghe della Provincia Autonoma di Trento), B (Specie monticate appartenenti alle seguenti specie), sopraccitati.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale, nelle percentuali e secondo le condizioni riportate nel Disciplinare tecnico – economico.

## **6. Stato dei luoghi**

Stante la possibile presenza di manto nevoso sui luoghi e sugli immobili oggetto di concessione, non è possibile garantire per tutto il periodo di pubblicazione del presente bando l'accesso ai luoghi e agli immobili. La consistenza e lo stato degli immobili è descritto nel presente bando e nel Disciplinare tecnico – economico.





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

La concessione delle malghe e dei pascoli viene effettuata a corpo, nelle condizioni in cui si trovano e con esplicita rinuncia da parte dei concessionari ad ogni eventuale e futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ogni lavoro di adattamento dei locali come pure l'acquisto di attrezzature mobili, compete al concessionario.

Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale.

È fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del concessionario.

Ogni opera effettuata dovrà essere espressamente autorizzata ed il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti.

In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso.

Eventuali autorizzazioni urbanistiche che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale come sopra specificato.

Nessun intervento che ecceda la manutenzione ordinaria è ammesso se non preventivamente concordato e autorizzato dall'amministrazione Comunale.

Eventuali ulteriori delucidazioni e/o informazioni relative agli immobili potranno essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Servizio Segreteria del Comune di Imèr secondo quanto disciplinato al punto 14 (Informazioni di carattere procedurale e tecnico).

## 7. Documentazione disponibile per i concorrenti

Il presente bando, lo schema generale di contratto completo degli allegati e i modelli per rendere le dichiarazioni previste sono disponibili sul sito Internet [www.comune.imer.tn.it](http://www.comune.imer.tn.it), e possono essere ritirati in copia, previo appuntamento telefonico 0439/67016, presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Imèr, Piazzale dei Piazza, 1, primo piano, negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento con applicazione regole COVID 19.

## 8. Modalità di presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo, tramite raccomandata, corriere specializzato, o consegna a mano, presso: UFFICIO PROTOCOLLO Primo Piano del Comune di Imèr, Piazzale dei Piazza, 1 38050 Imèr

**PERENTORIAMENTE, PENA ESCLUSIONE, entro le ore 12.00 del giorno XX \_\_\_\_\_ 2022**

un plico chiuso, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente il nominativo del concorrente e la seguente dicitura "Offerta malghe Agnerola e Morosna, anni 2022-2027".

Non saranno ammesse alla presente procedura di asta pubblica le offerte che non pervenissero all'Ufficio Protocollo del Comune di Imèr nel termine sopraindicato.







# COMUNE DI IMÈR

*Provincia di Trento*

Il plico chiuso dovrà contenere, al suo interno, tre buste, ciascuna delle quali dovrà recare le seguenti denominazioni:

- **Busta 1 Documentazione amministrativa**
- **Busta 2 Offerta tecnica**
- **Busta 3 Offerta economica.**

## DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta 1 è contenuta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ossia la dichiarazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione utilizzando il modello fac simile (Allegato 3), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che attesti:

- a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) di non essere destinatario di provvedimenti e sanzioni che siano causa di esclusione dalla partecipazione alle gare e comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) di non essere debitore insolvente della Pubblica Amministrazione;
- d) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.
- e) di possedere i requisiti professionali previsti dal presente avviso;
- f) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per pertinente settore di attività;
- g) di aver preso visione e di accettare tutte le regole dell’avviso di gara,
- h) di conoscere e/o aver visionato i luoghi oggetto del contratto trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni di assumere;
- i) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell’avviso di gara, che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
- j) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
- k) di aver formulato l’offerta economica tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal contratto collettivo di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni oggetto di concessione in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi di contratto.

Le imprese che intendono raggrupparsi devono produrre, all’atto della presentazione dell’offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per la partecipazione, mandato speciale unitario con rappresentanza





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. 23/90. Il mandato così conferito deve contenere le seguenti clausole:

- che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla presente gara;
- che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune di Imèr;
- che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti del Comune di Imèr;
- che il mandatario ha, nei riguardi del Comune di Imèr, la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e gli atti inerenti il rapporto contrattuale, fino alla completa estinzione del medesimo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

Pena l'esclusione dalla gara, non è consentita la partecipazione in più di un'associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile.

Nella Busta 1 Documentazione amministrativa non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'importo offerto, pena l'esclusione dalla gara. La documentazione amministrativa, deve essere inserita, a pena di esclusione, senza alcun altro documento in apposita busta sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dall'offerente, sull'esterno della quale dovrà essere apposta la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

## OFFERTA TECNICA

Nella Busta 2 è contenuta L'OFFERTA TECNICA. L'offerta deve essere redatta compilando il modello allegato (Allegato 4) e deve contenere le dichiarazioni da rendersi, ai sensi del DPR n.445/2000, ai fini della valutazione degli elementi di cui al paragrafo 5.1.

L'offerta tecnica, deve essere inserita, a pena di esclusione, senza alcun altro documento in apposita busta sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dall'offerente, sull'esterno della quale dovrà essere apposta la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**.

## OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO RISPETTO AL CANONE POSTO A BASE DI GARA

Nella Busta 3 è contenuta L'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica, in bollo da euro 16,00, deve essere inserita, a pena di esclusione, senza alcun altro documento in apposita busta sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dall'offerente, sull'esterno della quale dovrà essere apposta la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**.

L'offerta economica deve:

- essere in aumento rispetto al canone posto a base di gara, pena esclusione;
- essere redatta secondo il fac simile (Allegato 5), in carta resa legale;





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

- nella stessa l'offerente deve dichiarare l'impegno alla stipula del contratto, con espressa rinuncia ad ogni pretesa qualora lo stesso contratto non fosse approvato dalla propria organizzazione professionale di categoria;
- indicare, in cifre e in lettere, il prezzo offerto;
- essere datata e sottoscritta dall'offerente o, per le società, dal legale rappresentante;
- aver allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere, prevarrà quello in lettere.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o aggiuntive di offerte già presentate. In caso di partecipazione congiunta, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli offerenti e riportare la dichiarazione di responsabilità solidale in capo a ciascun soggetto per le obbligazioni assunte in sede di offerta.

## 9. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, nominata successivamente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica che avrà luogo **il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 10,00** (o in data diversa che sarà comunicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale) presso la sala Giunta del Comune di Imer sita in Piazzale dei Piazza, 1 a Imer (TN) procederà all'apertura delle buste pervenute nei termini e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La seduta sarà quindi sospesa e le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione tecnica, anch'essa all'uopo nominata successivamente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e attribuirà i punteggi conformemente a quanto rappresentato al paragrafo 5.3.

Conclusi tali adempimenti, il Presidente della Commissione di gara convocherà una nuova seduta pubblica, che viene fin d'ora prevista **per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 10,00** (o in data diversa che sarà comunicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale) al fine di procedere all'apertura delle offerte economiche e, darà lettura dei rialzi espressi in cifre e lettere, procederà ad attribuire il punteggio dell'elemento CANONE secondo la formula sopra riportata. Tale data potrà essere posticipata, dando idonea pubblicità in ragione di un elevato numero di partecipanti alla gara.

La Commissione di gara procederà, sulla scorta delle valutazioni condotte da parte della Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti alle offerte economiche, alla formulazione della proposta di aggiudicazione al concorrente che ha conseguito la sommatoria più elevata, elaborando contestualmente una graduatoria.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.





# COMUNE DI IMÈR

*Provincia di Trento*

Non si farà luogo a gara di miglìoria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

È facoltà dell'Amministrazione comunale non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni del presente avviso e degli ulteriori atti di gara.

Il Presidente della Commissione di gara comunica al conduttore le offerte ricevute ai fini di quanto previsto per il diritto di prelazione.

L'aggiudicazione vincola l'aggiudicatario, ma non impegna il Comune se non dopo la stipula del contratto.

## **10. Verifica dei requisiti**

Ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n.2/2016, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara, anche con riguardo all'offerta tecnica.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo 23 della L.P. n.2/2016. Ai sensi dell'articolo 23 della L.P. n.2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione, pena la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo, indicandone il contenuto ed i soggetti che la devono rendere.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000.

Ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n.2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo ai soggetti partecipanti, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **11. Stipulazione del contratto, cauzione, assicurazione**

Terminata, con esito positivo, la fase relativa alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'aggiudicatario sarà invitato alla presentazione della cauzione definitiva.

A titolo cautelativo, l'Amministrazione comunale chiede all'aggiudicatario una cauzione definitiva pari al 20% dell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione.

La cauzione (sotto forma di fideiussione o altre forme consentite dalla legge) sarà prestata a garanzia





# COMUNE DI IMÈR

*Provincia di Trento*

dell'osservanza degli impegni negoziali assunti.

La cauzione potrà essere utilizzata, e quindi incamerata dal Comune di Imèr, qualora si rendessero necessari interventi di qualunque genere, di norma a carico del concessionario, ma dallo stesso non eseguiti.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata dal concessionario.

La cauzione verrà svincolata a termine del contratto, qualora l'Autorità forestale o il Comune di Imèr non riscontrino danni; in caso contrario verrà incamerata con eventuale addebito a carico del concessionario delle spese eccedenti l'importo della cauzione.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere con consegna di copia per tutta la durata del contratto, una polizza per responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali, nell'esecuzione del contratto, manlevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

La polizza dovrà avere un massimale non inferiore a € 5.000.000 (cinquemilioni di euro) per sinistro.

Qualora l'aggiudicatario, convocato alla stipula del contratto, non si presenti, salvo che ciò dipenda da causa a lui non imputabile, oppure qualora dal procedimento di eventuale verifica dei requisiti emergano cause ostative alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione comunale procederà alla declaratoria di decadenza e ad assegnare il lotto al concorrente che eventualmente segue in graduatoria.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica dei requisiti.

Il contratto è stipulato a spese dell'aggiudicatario.

Il contratto di concessione sarà stipulato ai sensi della legge 203/1982 con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole in quanto "in deroga" alle vigenti norme in materia di contratti Agrari.

## 12. Codice di comportamento

A norma dell'articolo 2, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imèr, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.116 di data 2 ottobre 2014, i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori dell'aggiudicatario.

È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In applicazione della disposizione normativa dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., sono escluse dalla gara le imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente procedura hanno concluso contratti o conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m., che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

## 13. Trattamento dati



Piazzale dei Piazza, 1 – 38050 IMER (TN)  
Tel. 0439 67016 – fax 0439 67615  
e-mail: [info@comune.imer.tn.it](mailto:info@comune.imer.tn.it) – P.I.00276510229





# COMUNE DI IMÈR

*Provincia di Trento*

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento della procedura di assegnazione di fondi rustici siti nel Comune di Imèr, in esecuzione della funzione istituzionale di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imèr nella persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile della protezione dei dati è il nella figura del Consorzio dei Comuni Trentini dott. Gianni Festi.

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE e dell'articolo 7 del D.Lgs.n.196/2003.

L'informativa completa è disponibile all'allegato 6 (informativa Privacy).

## **14. Informazioni di carattere procedurale e tecnico**

Il Responsabile del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi della L.P. n.23/1992, è il Segretario comunale.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Segreteria del comune di Imèr solo per iscritto al seguente indirizzo e-mail [segreteria@comune.imer.tn.it](mailto:segreteria@comune.imer.tn.it), P.E.C. [comune@pec.comune.imer.tn.it](mailto:comune@pec.comune.imer.tn.it).

Il presente Avviso è pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente.

Al presente Avviso sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

Allegato 1. disciplinare d'uso delle malghe Agnerola e Morosna.

Allegato 2. fac simile di atto di concessione in uso.

Allegato 3. fac simile domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione sostitutiva dei motivi di esclusione.

Allegato 4. fac simile offerta tecnica.

Allegato 5. fac simile offerta economica.

Allegato 6. Informativa privacy



Allegato 3

Spett.le  
Comune di Imèr  
Piazzale dei Piazza, 1  
38050 Imèr (TN)

**OGGETTO:** Domanda di partecipazione alla gara per la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 – 2027.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome e nome)

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_

iscritto nella sezione \_\_\_\_\_ presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

email/PEC \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di partecipare alla gara per la concessione in uso di malghe nel territorio di Imèr.

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

- a) di essere fra gli "Agricoltori in attività" come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 367/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività \_\_\_\_\_ adeguata a quella in gara (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);
- c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- d) di non essere destinatario di provvedimenti e sanzioni che siano causa di esclusione dalla partecipazione alle gare e comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) di non essere debitore insolvente della Pubblica Amministrazione;

- f) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

Le dichiarazioni che precedono devono essere rese da tutti i soggetti sotto indicati:

- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
  - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
  - gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
  - i procuratori che rappresentino nell'impresa nella procedura d'incanto, in tutti i casi precedenti;
  - il direttore dell'impresa.
- g) di aver preso visione e di accettare tutte le regole dell'avviso di gara;
- h) di aver visionato i luoghi oggetto del contratto trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni di assumere;
- i) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell'avviso di gara, che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
- j) di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
- k) di aver formulato l'offerta economica tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal contratto collettivo di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni oggetto di affitto/concessione in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi di contratto.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegato: copia di un documento valido di identità del sottoscrittore**



Marca da bollo  
€ 16,00

Spettabile  
Comune di Imèr  
Piazzale dei Piazza, 1  
38050 – Imèr

**OGGETTO:** Offerta tecnica per la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 – 2027.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)  
della ditta/società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_

### DICHIARA

**A) ESPERIENZA SPECIFICA DELL'AZIENDA NELLA GESTIONE DELLE MALGHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Di aver avuto in gestione le seguenti malghe

Periodo	Malga
Periodo	Malga
Periodo	Malga

**B) SPECIE MONTICATE**

Di impegnarsi ad effettuare l'alpeggio con animali appartenenti alle seguenti specie: (*razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina, Pezzata Rossa / razze equine Norica e cavallo da tiro pesante rapido-Haflinger*)

N UBA	Appartenenti alla razza
N UBA	Appartenenti alla razza
N UBA	Appartenenti alla razza
N UBA	Appartenenti alla razza
N UBA	Appartenenti alla razza

**C) MAGGIOR DURATA DEL PERIODO DI MONTICAZIONE**

Di impegnarsi a monticare per un periodo ulteriore di \_\_\_\_\_ giorni oltre al minimo stabilito di 90 giorni.

**D) DISPONIBILITA' AD ADERIRE ALLE PROPOSTE DI CARATTERE RICREATIVO E INTEGRAZIONE CON L'OFFERTA TURISTICA**

Di \_\_\_\_\_ ("*essere/non essere*" riportare la dicitura corretta nello spazio a fianco) disponibile ad aderire alle proposte di attività di carattere ricreativo e integrazione con l'offerta turistica del territorio proposte dal Comune o dall'APT.

**E) INTERVENTI STRAORDINARI DI SPIETRAMENTO PER MIGLIORARE L'UTILIZZO DEL PASCOLO**

Numero di ettari proposti per lo spietramento \_\_\_\_\_

Di prendere atto che tale offerta tecnica è previsione contrattuale e vincolante per l'intera durata del contratto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

firma/timbro

Marca da bollo  
€ 16,00

Spettabile  
Comune di Imèr  
Piazzale dei Piazza, 1  
38050 – Imèr

**OGGETTO:** Offerta economica per la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 – 2027.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)  
della ditta/società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'avviso d'asta prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

DICHIARA

di offrire per il complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna la seguente offerta per l'assegnazione in concessione:

canone annuo € \_\_\_\_\_

(diconsi € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ centesimi)

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

DICHIARA ALTRESI'

Di conoscere la consistenza e dello stato dei terreni e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso di gara e relativi allegati nonché l'impegno alla stipula del contratto.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA



# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

## SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

### SERVIZIO SEGRETERIA

#### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.**

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dai Servizi Segreteria e Finanziario esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

**Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali:** dati personali ordinari, dati particolari, dati giuridici e dati finanziari.

**Titolare del trattamento è il Comune di Imer, con sede a Imer (Tn) e-mail [comune@pec.comune.imer.tn.it](mailto:comune@pec.comune.imer.tn.it), sito internet [www.comune.imer.tn.it](http://www.comune.imer.tn.it).**

**Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)**

#### **Fonte dei dati personali e modalità del trattamento**

- sono stati raccolti presso altra Pubblica Amministrazione.
- sono stati raccolti presso l'interessato (lei medesimo).

#### **Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: Gestione dati per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

#### **Modalità del trattamento**

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

#### **I dati possono essere comunicati**

Ad altri soggetti, pubblici o privati che, per legge o regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati non saranno ulteriormente comunicati se non a personale debitamente autorizzate dal titolare.

#### **I dati possono essere conosciuti**

dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria e del Servizio Finanziario.

38050 IMER (Trento) Piazzale dei Piazza, 1 –

Telefono 0439 67016 – fax 0439 67615 – e mail: [info@comune.imer.tn.it](mailto:info@comune.imer.tn.it) - Ufficio Segreteria - P.I..00276510229





# COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

---

**I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

## **Il conferimento dei dati**

Ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'asta pubblica per l'affidamento in gestione del complesso pastorale (malga e pascolo) delle Malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer (art. 18 e 19 L.P. 23/1990).

## **Non fornire i dati comporta**

Non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio Segreteria e il Servizio Finanziario possano esercitare le funzioni attinenti l'oggetto.

## **I diritti dell'interessato sono:**

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Segretario comunale

**Data e luogo** \_\_\_\_\_

**Firma per presa visione**

\_\_\_\_\_